



A. M. A. T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

Autorizzazione a transigere le vertenze per l'assunzione di 22 conducenti di linea

L'anno millenovecentonovantasei, il giorno 15 (quindici) del mese di marzo, alle ore 09.30, in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, la Commissione Amministratrice nelle persone dei Signori :

1. Arturo MASI

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe ALTAMURA (a.g.)

3. Pasquale BARNABÀ (a.g.)

4. Angelo DI CORRADO

5. Francesco MATARRESE

6. Michele MERCADANTE

7. Martino TAMBURRANO

MEMBRI SUPPLENTI

8. Maria T. CONTE (con diritto a voto)

9. Giuseppina MASSARI (a.g.)

Assiste il Direttore dell'Azienda ing. Francesco Lucibello.

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il sig. Semeraro Raffaele

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL DIRETTORE GENERALE RIFERISCE

Con dispositivi di sentenza del 18/01/1996 (v. allegati) i Pretori dott. Martemucci e dott. Marra hanno dichiarato il diritto di 23 ricorrenti ad essere assunti dall'AMAT in qualità di conducenti di linea.

La questione risale al 1987, quando l'AMAT bandì un concorso per l'assunzione 20 conducenti di linea, che vennero effettivamente assunti nel 1991 (delibera n° 131/91) attingendo da una graduatoria di idonei che li vedeva collocati in posizione utile.

Successivamente la C.A. con delibera n° 128/93 autorizzava l'assunzione di altri quattro conducenti di questa graduatoria dal 21° al 24° posto, a seguito di vertenza giudiziaria, nonchè decideva di chiedere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri l'autorizzazione, in deroga ai vincoli sui rimpiazzi, per l'assunzione di altri 26 conducenti di linea.

Tale autorizzazione non è mai pervenuta, nè la C.A. ha mai deliberato l'assunzione di altri conducenti.

Nel 1994 l'AMAT veniva inoltre condannata ex art.700 all'assunzione di un altro conducente (collocato al 25° posto) compreso tra i 23 ricorrenti in sostituzione di uno dei quattro del 1993 perchè rinunciatario.

Gli odierni ricorrenti, collocati nella graduatoria degli idonei sopra richiamata nelle posizioni tra il 25° e il 50° posto, nel luglio 1994 adivano il Pretore per vedere riconoscere a loro volta il diritto ad essere assunti.

Con le sentenze sopra richiamate, in questo primo grado di giudizio l'AMAT è stata condannata, non solo all'assunzione dei 23 ricorrenti, ma è stata riconosciuta la costituzione del rapporto di lavoro subordinato a decorrere dal 22/5/1993 e, sul piano economico, un riconoscimento di danni commisurato alle retribuzioni non percepite dalla data di instaurazione del giudizio (settembre 1994) fino alla data di effettiva assunzione, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Tenuto conto della natura risarcitoria e non retributiva, per cui vanno esclusi gli oneri previdenziali, trattasi di 21 mensilità per ogni ricorrente e quindi di oltre 30 milioni procapite oltre interessi e rivalutazione.

In conclusione può ipotizzarsi un danno di 40 milioni procapite e quindi di circa un miliardo di lire oltre le spese legali.

A ciò si aggiunga l'obbligo di assunzione con contratto "normale", mentre l'AMAT in sede di bilancio di previsione 1996 aveva ipotizzato per il corrente esercizio assunzioni di conducenti con contratto formazione e lavoro che consente un risparmio di circa 20 milioni procapite annui.

In conclusione, dall'esecuzione dei suddetti dispositivi di sentenza ne deriverebbe un danno complessivo, gravante sul corrente esercizio (ed in minor parte sul prossimo), di oltre 1,5 miliardi con le conseguenze immaginabili sull'equilibrio di bilancio.

Tenuto conto delle circostanze di causa, anche se in attesa delle motivazioni della sentenza, l'ipotesi di ricorrere in appello è quindi senz'altro consigliabile, tuttavia i ricorrenti, per il tramite dell'avv. De Feis cui hanno conferito mandato a trattare, hanno manifestato la loro volontà di comporre la questione rinunciando ad eccessive pretese risarcitorie.

I termini essenziali della proposta, come da bozza allegata, sarebbero i seguenti:

- a) assunzione dei ricorrenti con decorrenza 01/04/1996 con contratto formazione e lavoro per un anno;
- b) risarcimento danno e spese legali ai ricorrenti in ragione di £ 6'000'000 procapite, onnicomprensive, e quindi per complessive £ 138'000'000;
- c) impegno per l'Azienda a trasformare in definitivo il contratto di formazione e lavoro al termine dell'anno, fatte salve le previsioni di legge;
- d) rinuncia dell'azienda ad appellare la sentenza e dei ricorrente ad ogni altra pretesa;

Considerato che l'Azienda necessita di nuovi conducenti di linea, tant'è che sia la pianta organica approvata nel 1994, sia quella recentemente approvata ed inviata alla Regione Puglia, prevedono un marcato aumento del quantitativo organico in tale qualifica con consistente scostamento rispetto alla forza attuale;

atteso che con decorrenza 01/04/1996 saranno posti in quiescenza 32 dipendenti, sicchè la forza AMAT scenderà sotto le 550 unità a fronte delle 593 previste dalla nuova pianta organica;

tenuto conto inoltre che, anche proponendo appello, l'AMAT dovrebbe comunque dare esecuzione alle sentenze e che comunque non è improbabile che, pur vincendo in appello o addirittura in Cassazione, le spese legali verrebbero comunque compensate, derivandone quindi un ulteriore onere economico;

valutata l'alea del giudizio che esporrebbe l'Azienda ai danni sopra stimati, la proposta transattiva è senz'altro da prendere in considerazione.

È opportuno inoltre evidenziare che, oltre ai 22 ricorrenti da assumere, si troverebbero in analoga posizione giuridica altri tre aspiranti conducenti di linea, collocati al 43°, 48° e 49° posto in graduatoria, che non hanno promosso ricorso al Giudice, ma nei confronti dei quali sarebbe opportuno estendere la transazione solo per quanto riguarda l'assunzione con contratto di formazione e lavoro.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- udita la relazione e la proposta del direttore;
- vista la bozza di transazione allegata;
- visto il bilancio preventivo 1996;
- visto il D.P.R. n° 902 del 04/10/1986;
- con il voto consultivo favorevole del direttore generale;

Unanimente

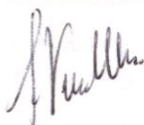
DELIBERA

- di autorizzare il direttore generale a transigere, alle condizioni di cui in premessa e meglio specificate nell'allegata bozza di transazione, la vertenza in atto con i 22 aspiranti conducenti di linea nelle persone dei sigg.ri : Marinelli Egidio, Ruggiero Antonio, Greco Eduardo, Caricasole Antonio, Fischetti Augusto, Giannico Giovanni, Morea Cosimo, Cecere

Vitantonio, Carrino Emanuele, Antonucci Francesco, Paurini Gregorio, Maiorano Emilio, Palattella Giovanni, Mazza Ercole, Circhetta Giuseppe, Giannoccaro Giampietro, Gallo Antonio, Oliva Vito, De Cantis Franco, Troia Angelo, Calò Salvatore, Chiarofonte Francesco;

- di autorizzare pertanto l'assunzione con contratto di formazione e lavoro, come da progetto allegato e già certificato dalla Federtrasporti, di 22 conducenti di linea con decorrenza 01/04/1996;
- di far gravare la spesa derivante dalla presente deliberazione sul bilancio preventivo 1996 alla voce "Costi del personale".

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO



Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del

Resa esecutiva il **15 MAR. 1996**

IL SEGRETARIO
Del Consiglio di Amministrazione
IL DIRETTORE
(Semerari Raffaele)





Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Codice Fiscale 00146330733

Taranto, li 20/marzo/1996

Prot. n° : Dir/.....

21-3-96
MONI E. PIRELLA
M

Raccomandata a mano

Spett/le
Segreteria 4° Settore
Affari Generali
del Comune di Taranto
Palazzo Latagliata

TARANTO

Compiegata alla presente trasmettiamo, in duplice esemplare, copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione di questa Azienda, in data 15 marzo 1996, contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn° 69 - 70 - 71 - 73 - 74 - 75 - 77 - 79 - 80.-

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

(Ing. Francesco Lucibello)

FAX 7794247

ATTO DI TRANSAZIONE

Con la presente scrittura privata, redatta in duplice originale, la Azienda Municipalizzata Autotrasporti Taranto (AMAT) C.F. 00146330733 in persona del Direttore di esercizio Ing. Francesco Lorabelli, cui è stato conferito dalla Commissione Amministratrice della medesima Azienda con delibera n. del apposto mandato e Fischetti Augusto, Giannico Giovanni, Mazza Ercole, Galla Antonio, Salomone Emilio, Oliva Vito, Giannoccaro Giampiero, Esatteria Giovanni, Greco Eduardo, Cirietta Giuseppe, Ruggiero Antonio, Caricasole Antonio, Morea Cosma, De Vito Emanuele, Chiaroforte Francesco, Troia Angelo, Marinelli Edidio, Cecere V. Antonio, Altamura Francesco, Paurini Gregorio, De Santis Franco, Gallo Salvatore -tutti in appresso denominati più semplicemente ricorrenti - rappresentati e difesi dall'Avv. Francesco De Feis e dal dr. pro. Paolo Ruffo del Foro di Taranto, hanno conferito espresso e specifico mandato e presso lo studio sito in Taranto alla Piazza Castel Nuovo n. 3 sono elettivamente domiciliati

p r e m e s s o c h e

- con dispositivi del 18.01.1996 i ricorrenti del

Lavoro di Taranto dott. Francesco Martemucci e dott.ssa Annamaria Maria. Acquistando il ricorso proposto dai ricorrenti convenzionali, dichiaravano costituito tra l'AMAT ed i ricorrenti un contratto di lavoro subordinato con livello di inquadramento come da bando di concorso del 20.08.1987 (conducenti di linea in prova) con decorrenza dal 22.05.1993 e, per l'effetto, ordinavano all'AMAT l'assunzione dei ricorrenti nei relativi posti di lavoro, condannando l'AMAT a titolo di risarcimento del danno equitativamente determinato al pagamento delle retribuzioni dalla data di instaurazione del presente giudizio fino alla data di effettiva assunzione oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale nonché al pagamento delle spese e competenze di giudizio;

- l'AMAT intende ridurre le eventuali conseguenze delle sentenze citate sul piano economico in quanto sul piano organizzativo l'assunzione dei conducenti di linea è utile ai fini aziendali e, pertanto, intende rinunciare, come in effetti rinuncia a proporre appello avverso le suindicate sentenze. Detta rinuncia viene accettata dai ricorrenti.

- i ricorrenti a loro volta hanno interesse a

definire da subito il loro rapporto con l'AMAT evitando lungaggini processuali nonostante la esecutorietà delle sentenze predette emesse in loro favore e rinunciano a gran parte delle somme in loro favore liquidate nei suindicati dispositivi;

- le parti quindi convengono sulla opportunità di transigere definitivamente la controversia e di dare attuazione ai disposti pretorili alle condizioni e con le modalità che seguono:

1) l'AMAT stipula con i ricorrenti, contestualmente alla sottoscrizione del presente atto, un contratto di formazione e lavoro della durata di 12 mesi con decorrenza dal 1 aprile 1996 al 1 aprile 1997 secondo le modalità e le condizioni meglio specificate nello stesso contratto di formazione e lavoro;

2) l'Amat ed i ricorrenti convengono sin da ora che alla sua scadenza detto contratto di formazione e lavoro sarà convertito dalle medesime parti in un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e definitivo e convengono altresì che detta conversione del contratto avverrà a prescindere da qualsiasi valutazione positiva o negativa dell'AMAT in quanto trattasi di lavoratori muniti di patente di guida di per sé abilitante e

già dichiarati idonei al concorso per conducenti di linea espletato dall'Amat nel 1987;

3) l'AMAT ed i ricorrenti espressamente pattuiscono che, ove per qualsiasi ragione, fatto e/o atto, (fatto salvo l'esito positivo della visita medica preliminare all'assunzione) sopravvenuto e/o già sussistente alla stipula della presente transazione, di qualsiasi natura

(giudiziaria, amministrativa ecc.), dipendente o non dalla volontà dell'AMAT, l'AMAT non desse attuazione a quanto espressamente stabilito sub 2) del presente atto, la presente transazione deve intendersi nulla ed improduttiva di efficacia con integrale reviviscenza dei diritti, ragioni ed azioni rivenienti dai dispositivi dei Pretori del Lavoro di Taranto dott. Francesco Martemucci e dott.ssa Annamaria Marra del 18.01.1996 riguardanti le parti transigenti ed innanzi richiamati;

4) l'AMAT si impegna a corrispondere in favore di ciascun ricorrente la somma di f.6.000.000 (seimilioni), a titolo di risarcimento dei danni. La erogazione materiale di dette somme avverrà al momento della stipula del contratto di formazione e lavoro ed alla sottoscrizione contestuale della presente transazione.

I ricorrenti accettano sin da ora per la causale
anzidetta detta somma e dichiarano di non aver più
null'altro a pretendere dall'AMAT a qualsiasi titolo.

5) Le spese legali del presente atto di transazione
si intendono integralmente compensate tra le parti
transigenti.

Rimangono a carico dell'AMAT quelle già liquidate
nei dispositivi summenzionati in favore degli
avvocati Francesco De Feis e Mauro Ruffo.

- 5 FEB. 1996

1371 di Prot.

19.1.96

All'attenzione del
Sig. Semeraro

Spett.le
A.M.A.T.
Via Cesare Battisti 657
74100 Taranto

OGGETTO: PRETURA DEL LAVORO DI TARANTO - Fischetti + 5 (Avv. F. De Feis), Giannoccaro + 11 (Avv. G. Del Vecchio), De Cantis + 4 (Avv. S. Zucconi)

In allegato alla presente vi rimetto copia dei dispositivi di sentenza emessi dai Pretori dott. Martemucci e dott.ssa Marra nelle cause in oggetto; allo stato non resta che dare esecuzione al dispositivo riservando ogni decisione in ordine alla proponibilità degli appelli non appena verranno depositate le motivazioni delle sentenze.

Vorrete comunicarmi la possibilità di un incontro con il Dott. Lucibello per discutere personalmente la ulteriore linea difensiva da tenere.

Cordiali saluti.

Avv. Vincenzo Chiatante

5-2.9

*Personale
- legale*
←

1

10



N. 1159/94 R.G.
N. 2193 Cron.

REPUBBLICA ITALIANA

PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL PRETORE

Dr. Francesco MARTEMUCCI

Il Pretore dott. _____

in funzione di Giudice del lavoro

nella causa di lavoro

TRA

Giannocaro Giampiero, Palatella Giovanni, Guco Eduardo, Lichetta Giuseppe,
Ruggiero Antonio,
rapp. e dif. dall'Avv. Caricasolo Antonio, Moka Conino, Carrino Emanuele, Scarnera
Francesco, Chiarofonte Francesco, Troia Angelo e Marinelli Egidio; rapp. e dif.
dall'avv. G. Del Vecchio

E

A. M. A. T.

rapp. e dif. dall'Avv. V. de Chiatante

promossa con atto notificato del 15.7.1994 a _____ convenut _____

emette il seguente DISPOSITIVO

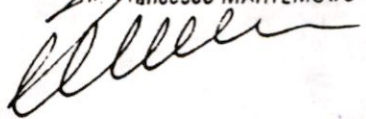
uditi i procuratori delle parti ed attese le conclusioni formulate dagli stessi all'odierna udienza, definitivamente

pronunziando, così provvede: 1) Convalida il proprio provvedimento emesso in
data ex art. 700 c.p.c. quanto al ricorrente Scarnera Francesco;

2) Dichiara concluso tra l'AMAT e tutti i restanti ricorrenti un contratto
di lavoro subordinato con livello d'inquadramento come da bando
di concorso del 20.8.1987 (conducenti di linea in prova), con decor-
renza dal 22.5.1993; 3) per l'effetto ~~condanna~~ ordina all'AMAT
l'assunzione dei ricorrenti nel relativo posto di lavoro; 4) Condanna
l'AMAT, a titolo di danno equitativamente determinato, al paga-
mento delle retribuzioni dalla data di instaurazione del presente
giudizio, fino alla data di effettiva assunzione, oltre rivalutazio-
ne monetaria ed interessi di legge; 5) Condanna l'AMAT al pa-
gamento delle spese di giudizio, in misura del 50%, che liqui-
da in complessive lire 7.000.000, di cui lire 5.000.000 per

onorario di difesa, con distrazione in favore dell'av. G...
Del Vecchio, anticipatario; 6) Compensa tra le parti
il restante 50% delle spese.

Taranto 18.1.1996

IL PRETORE
Dr. Francesco MARTEMUCCI




N. 9340, 94 R.G.
N. 2192 Cron.

REPUBBLICA ITALIANA

PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL PRETORE
Dr. Francesco MARTEMUCCI

Il Pretore dott.

in funzione di Giudice del lavoro

nella causa di lavoro

TRA

Fischetti Augusto, Giannico Giovanni, Maza Ercole,
~~FORNADOTTI~~ Gallo Antonio, Maiorano Emilio, Oliva
Vito - rapp. e dif. avv. F. De Feis e M. Ruffo

E

AMAT

rapp. e dif. dall'Avv. Vito Chiataura

promossa con atto notificato all' 28.9.94 a convenuto

emette il seguente DISPOSITIVO

uditi i procuratori delle parti ed attese le conclusioni formulate dagli stessi all'odierna udienza, definitivamente pronunziando, così provvede: 1) Dichiara contestato tra l'AMAT ed i
topa intestati ricorrenti un contratto di lavoro subordinato con
livello di inquadramento come da bando di concorso del
20.8.1987 (conducenti di linea in prova) con decorrenza dal
22.5.1993; 2) per l'effetto ordina all'AMAT l'assunzione
dei ricorrenti nel relativo posto di lavoro; 3) condanna
l'AMAT, a titolo di danno equitativamente determinato,
al pagamento delle retribuzioni dalla data di instaurazione
del presente giudizio, fino alla data di effettiva assunzione,
oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge; 4)
condanna l'AMAT al pagamento delle spese di giudizio,
che liquida in compenso lire 4.200.000, di cui

amv. 4 3.500.000 in cui 2.700.000 in acq. di
lavori, altri 100 e cfr;
) chelata compensata per la parte di residuo
per le opere moderne.

Taranto, 18.1.1995

Il Titolare
G. Manno

18 MAR. 1996



n. 2881

di Prot.

FEDERTRASPORTI

Roma, 11 marzo 1996

PROT. 374

Spett.le
Sezione Circoscrizionale
per l'impiego di TARANTO

Personale
fu

Dichiarazione di conformità del progetto di formazione e lavoro all'a.n. 11.4.1995

La Federtrasporti, visto il progetto presentato dall'Azienda A.M.A.T. TARANTO per l'assunzione di n. 25 dipendenti con contratto di formazione e lavoro per il conseguimento della qualifica di CONDUCENTE DI LINEA di 6° livello, dichiara la conformità del progetto alla regolamentazione concordata tra Federtrasporti, Anac e Fenit e le OO.SS. Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti autoferrotranvieri dell'11.4.1995, recepita dal Ministero del lavoro con nota del 4.8.1995 n. 2111/FL-V.

IL PRESIDENTE
Enrico Mingardi

La presente copia, composta
da n. 4 fasciate, è conforme
all'originale esistente presso
questo ufficio.

Taranto, il 15 MAR 1996

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DI AMM.NE
(Raffaele VERARO)





Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Codice Fiscale 00146330733

Taranto, li 4 marzo 1996

Prot. n° : Dir/472/96

CARATTERISTICHE DEL PROGETTO

- 1) É prevista la stipula di un contratto formazione lavoro della durata di 12 mesi di Tipo A1 (professionalità intermedia) per l'assunzione di n° 25 lavoratori da destinare alla qualifica definitiva di "conducente di linea" liv. 6 del CCNL autoferrotranvieri, successivamente al completamento del periodo di formazione di 12 mesi;
- 2) I predetti lavoratori vengono inquadrati nel 7° livello professionale, ossia nel livello professionale immediatamente inferiore a quello previsto contrattualmente per la relativa qualifica di destinazione (conducenti di linea liv. 6° ex CCNL 19867). Agli stessi verrà riconosciuto il trattamento economico e retributivo iniziale del livello 7°;
- 3) l'orario di lavoro é determinato in:
 - a) 39 ore settimanali;
 - b) 6,30 ore giornaliere;
- 4) la durata della formazione teorica- pratica é fissata in 80 ore, di cui 30 ore riservate alla formazione teorica e 50 ore alla formazione tecnico- pratica;



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Codice Fiscale 00146330733

- 5) il predetto rapporto di formazione lavoro potrà essere convertito, al termine dello stesso, in rapporto a tempo indeterminato.

IL DIRETTORE GENERALE

(Ing. *Francesco Lucibello*)

**CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO
CONTENUTO DELLA FORMAZIONE DI BASE
PERSONALE VIAGGIANTE**

A- Formazione teorica generale

ORE 15

- Concetto di "Pubblico Servizio" e relativi riferimenti normativi
- Gli Enti di governo territoriali: Regione, Provincia, Comune
- Generalità sulle Aziende Pubbliche
- Compiti istituzionali dell' Azienda di Trasporto
- Regolamentazione, struttura, organizzazione dell' Azienda
- Stato giuridico del personale e relativa normativa (R.D. 8/1/31 n. 148)
- Nozioni generali sulla disciplina del rapporto di lavoro
- Nozioni generali sull'organizzazione del lavoro
- Nozioni generali di prevenzione ambientale ed antinfortunistica

B- Formazione teorica specifica

ORE 15

- Caratteristiche della figura del Conducente di linea
- Aspetti comportamentali in servizio e relative responsabilità
- Obbligo della conoscenza e del rispetto dei regolamenti
- Disposizioni per la guida delle vetture in servizio
- Il Codice della strada nell'attività del Conducente di linea
- Il rapporto con l'utenza, il Regolamento di viaggio, la Carta dei Servizi
- I documenti di viaggio, validità e sistema tariffario
- Procedure di intervento in caso di incidenti attivi e passivi
- Procedure di intervento in caso di guasti, anomalie alle vetture e/o impianti
- Procedure di intervento in caso di fatti turbativi del servizio
- Procedura in caso di infortunio sul lavoro
- Conoscenza delle caratteristiche tecniche delle vetture del parco aziendale
- Conoscenza delle caratteristiche tecniche degli impianti di bordo

C- Formazione pratica

ORE 50

- Esercitazione di guida delle vetture del parco aziendale su percorsi liberi
- Esercitazione di utilizzo degli impianti di bordo
- Conoscenza dei percorsi e relative fermate
- Esercitazione assistita su corse di linea urbana e suburbana
- Impiego su corse di linea urbana e suburbana
- Esercitazione assistita su percorsi variabili per servizi speciali
- Impiego su servizi speciali

TOTALE ORE 80

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Francesco Lucibello)

